

# COMUNE DI ROCCA CANAVESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## ***DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO: PERSONALE***

**N. 3 DEL 29/04/2024**

**OGGETTO:**

**ART. 79 CCNL 16.11.2022 "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO" - COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024**

Determinazione N. 3 del 29/04/2024 ad oggetto: ART. 79 CCNL 16.11.2022 "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO" - COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Preliminariamente, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., come disposto dal D.L. n. 174/2012, il sottoscritto assicura la regolarità amministrativa del presente atto sul quale esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Premesso che l'adozione del presente provvedimento compete al responsabile del Servizio Personale, individuato con provvedimento sindacale n. 4/2024, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 13.12.2023 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2024-2026. Approvazione";

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 14.12.2023 ad oggetto: "Assegnazione dei mezzi finanziari ai responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie anno 2024";

Premesso che:

- il d.lgs. n. 165/2001 rappresenta, come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali relativo al rinnovo 2019/2021;

Richiamato l'art. 79, comma 7 del CCNL 2019/2021 che dispone *"Il presente articolo disciplina la costituzione dei fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo"*;

Dato atto, pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 79 del citato CCNL 2019/2021 che mantiene la suddivisione in:

- RISORSE STABILI (commi 1 e 1 bis): risorse che presentano la caratteristica di *"certezza, stabilità e continuità"* e che, se legittimamente stanziate, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
- RISORSE VARIABILI (commi 2 e 3): risorse che presentano la caratteristica della *"eventualità e variabilità"* e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziate e rese disponibili per la contrattazione integrativa;

Dato atto che, come da previsione dell'art. 79, commi 1 e 1 bis del CCNL 16.11.2022, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:

- Comma 1 lettera a):  
Unico importo consolidato delle risorse stabili 2017 (art. 67, comma 1) che presenta il consolidamento delle risorse stabili dell'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori; Risorse stabili di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del CCNL 21.05.2018;
- Comma 1 lettera b):  
importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, con decorrenza dal 01.01.2021 – quota relativa all'anno 2023;
- Comma 1 lettera c):  
Risorse stanziate dagli Enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;
- Comma 1 lettera d):

Importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di sviluppo di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;

- Comma 1 bis:

Quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 (non sussiste la casistica), con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (01.04.2023);

Dato atto, altresì, che le risorse variabili sono espressamente elencate dall'art. 79, comma 2:

- Lettera a):

Risorse già previste dall'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2016/2018;

- Lettera b):

Importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'Ente sussista la relativa capacità di spesa;

- Lettera c):

Risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità dal Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;

- Lettera d):

Eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario.

Dato atto che il comma 3 prevede che *“In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziate ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del Ccnl.”*

Visto l'art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le condizioni in virtù delle quali gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;

Visto l'articolo 1, commi da 557 a 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

Riscontrato che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017; alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria generale dello Stato;

Richiamati:

- a) l'art 11 del d.lgs. 135/2018: *“In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:*

*-agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'[articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;*  
*- alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.”*

b) L'art 79, comma 6 del Ccnl 2019/2021: “*La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”;*

Rilevato, pertanto che relativamente alla presente costituzione sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, le seguenti voci:

- incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (differenziali p.e.o.);
- incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31.12.2015);
- art. 79, comma 1, lettera b) del Ccnl 16.11.2022: € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018;
- art 79, comma 1, lett. d) del Ccnl 16.11.2022: differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- art. 79, comma 1-bis, del Ccnl 16.11.2022: differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1;
- somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;
- risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 (parte stabile), non integralmente utilizzate in anni precedenti;
- dall' 01.01.2019, ai sensi dell'art.1, comma 1091, della Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31.12.2018, gli incentivi per recupero della TARI e dell'IMU;
- dall'01.01.2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017;
- fondi di derivazione dell'Unione europea;
- art 79, comma 3 – incremento del fondo nonché del *budget* delle posizioni organizzative, fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021, finanziabile, in base alla propria capacità di bilancio, sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato;

Preso atto invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 e tra queste rilevano presso l'ente:

- stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa (dal 01.04.2023 elevate qualificazioni);
- fondo del lavoro straordinario;

Richiamato l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 che prevede che “*il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;*

Evidenziato che il D.M. 17/03/2020, pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27/04/2020, all'art. 1, comma 2, sancisce quanto segue:

«*Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.»;*

Rilevato che la Corte dei conti, sez. regionale per il controllo della Lombardia, con deliberazione n. 134 del 22/09/2021 ha chiarito che la quantificazione delle unità di personale, aggiuntive nell'anno di riferimento, da considerare ai fini dell'adeguamento del limite del salario accessorio non può che tenere conto di tutte le nuove assunzioni (o cessazioni) intervenute successivamente al 31 dicembre 2018, anche se antecedenti all'entrata in vigore del decreto;

Considerato che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicativa del richiamato D.M., pubblicata in data 08/06/2020, hanno chiarito che *è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018*;

Rilevato che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale (rapportato alla percentuale di part time), considerata la previsione dei cedolini che verranno emanati al 31.12.2024, come da indicazione fornita con nota RGS n. 179877 dell'1 settembre 2020 e n. 12454 del 15 gennaio 2021, è superiore (6,5 unità) a quello presente a tempo indeterminato alla data del 31.12.2018 (5,5 unità rapportate alla percentuale di part time);

Verificato che, per effetto di quanto sopra esposto, il limite ex art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 è *adeguato in «aumento» per l'importo pari ad 3.153,10*, secondo la previsione di cui all'art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019;

**Riscontrato che il limite è pertanto quantificato in € 35.207,03, come da prospetto a seguire:**

	ANNO 2016
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	19.082,23
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI	-
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010 (con segno meno)	-
INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI	-
TOTALE LORDO	19.082,23
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)	-
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)	-
TOTALE VOCI ESCLUSE	-
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO	12.470,73
0,22% MONTE SALARI 2018 QUOTA PO ART. 79 COMMA 3 E 5 CCNL 2019/2021 (con segno meno)	-
ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 E ART. 90 DEL TUEL	-
ESCLUSIONE PERSONALE STABILIZZATO SE PRELEVATO DAL LAVORO FLESSIBILE - ART. 11 DEL D.L. 135/2018 (con segno meno) - SOLO VOCI STORICHE	-
FONDO STRAORDINARIO	500,97
TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017	32.053,93
ADEGUAMENTO LIMITE ART. 33 DI 34/2019	3.153,10
LIMITE ART. 23, CO. 2, ADEGUATO AI SENSI ART. 33, D.L. N. 34/2019	35.207,03

Evidenziato che l'adeguamento andrà poi verificato a consuntivo, sulla base dei dati occupazionali effettivamente registrati alla data del 31.12.2024;

Rilevato, per quanto evidenziato al precedente capoverso, che la parte stabile del fondo viene incrementata come segue:

- art. 79, comma 1, lett. c):

Risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile dalla consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale - € 3.153,10;

Considerato che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2024 è composto dalle voci contrattuali riepilogate nel prospetto allegato, che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2024, nell'ammontare complessivo pari ad € 39.756,20, come da prospetto allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che il fondo così costituito non consente di rispettare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 come dimostrato nel prospetto a seguire e di conseguenza si dovrà procedere alla decurtazione di € 1.137,50, come dimostrato nella tabella sottostante:

**TABELLA PER LA VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017**

	ANNO 2016	ANNO 2024
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	19.082,23	40.392,73
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI	-	-
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010 (con segno meno)	-	-
INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI	-	19.082,23
<b>TOTALE LORDO</b>		40.392,73
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)		
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)		
<b>TOTALE VOCI ESCLUSE</b>	-	17.019,90
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO	12.470,74	12.470,74
0,22% MONTE SALARI 2018 QUOTA PO ART. 79 COMMA 3 E 5 CCNL 2019/2021 (con segno meno)		-
ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 E ART. 90 DEL TUEL		-
ESCLUSIONE PERSONALE STABILIZZATO SE PRELEVATO DAL LAVORO FLESSIBILE - ART. 11 DEL D.L. 135/2018 (con segno meno) - SOLO VOCI STORICHE		-
FONDO STRAORDINARIO	500,97	500,97
<b>TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017</b>	32.053,94	36.344,54
<b>ADEGUAMENTO LIMITE ART. 33 DI 34/2019</b>	3.153,10	
<b>LIMITE ART. 23, CO. 2, ADEGUATO AI SENSI ART. 33, D.L. N. 34/2019</b>	35.207,04	
<b>DECURTAZIONE DA OPERARE</b>		1.137,50

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2024, **nell'ammontare complessivo pari ad € 39.756,20**, come meglio riportato nell'allegato alla presente determinazione in modo da farne parte integrante e sostanziale, che risulta così composto:

Unico importo consolidato anno 2017	16.998,69
Risorse stabili soggette al limite	22.130,32
Risorse stabili non soggette al limite	4.698,72
Risorse variabili soggette al limite	1.242,51
Risorse variabili non soggette al limite	12.822,15
Totale fondo risorse decentrate	40.893,70
Decurtazione consolidata	-
Decurtazione per rispetto limite 2016	- 1.137,50
<b>Fondo trattamento economico accessorio 2024</b>	<b>39.756,20</b>

Dato atto che il fondo così costituito consente di rispettare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017:

	2016	2024
<b>TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI</b>	<b>19.082,23</b>	<b>40.893,70</b>
<b>TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI</b>	-	-
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA	-	-
PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010		
DECURTAZIONE PER RISPETTO LIMITE 2016		- 1.137,50
INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUIMENTO DI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>19.082,23</b>	<b>39.756,20</b>
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE	-	17.520,87
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE	-	-
<b>TOTALE VOCI ESCLUSE</b>	-	<b>17.520,87</b>
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO (ELEVATE QUALIFICAZIONI)	12.470,74	12.470,74
0,22% MONTE SALARI 2018 QUOTA PO ART. 79 COMMA 3 E 5 CCNL <u>2019/2021 (con segno meno)</u>	-	-
ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 DEL TUEL	-	-
ESCLUSIONE DAL LIMITE DEGLI INCREMENTI DEL FONDO DEL PERSONALE STABILIZZATO SE PRELEVATO DAL LAVORO FLESSIBILE - ART. 11 DEL D.L. 135/2018 (con segno meno)	-	-
FONDO STRAORDINARIO (E ALTRE VOCI ...)	500,97	500,97
<b>TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL</b>	<b>32.053,94</b>	<b>35.207,04</b>

<b>D.LGS. 75/2017</b>		
<b>ADEGUAMENTO LIMITE ART. 23 AI SENSI D.L. 34/2019</b>	<b>3.153,10</b>	<b>-</b>
<b>VERIFICA LIMITE ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017</b>	<b>35.207,04</b>	<b>35.207,04</b>

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2024, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 e del DM 17/03/2020;

Preso atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2024, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative;

Rilevato che, in via previsionale, risultano indisponibili alla data di costituzione del fondo le seguenti somme, il cui utilizzo è vincolato:

- € 6.142,01 per progressioni economiche orizzontali attribuite al personale dipendente/differenziali stipendiali;
- € 3.411,96 per indennità di comparto;

Rilevato che per effetto dell'utilizzo delle voci di cui sopra, risultano disponibili per la contrattazione integrativa € 18.202,23;

Dato atto che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2024 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto *“Controlli in materia di contrattazione integrativa”*;

Richiamato il d.lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che il presente atto verrà trasmesso altresì alle OO.SS. e alle R.S.U. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente Ccnl;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testo vigente);

Dato atto di aver verificato l'insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;

Visti:

- il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16.04.2013 n. 62) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 30.11.2022;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2024/2026 del Comune di Rocca Canavese approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 24.01.2024;

Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Atteso che sul presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n. 78/2009 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica ed in particolare con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del patto di stabilità interno, considerando l'evoluzione della programmazione dei flussi di cassa della parte in conto capitale;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Servizio, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

## DETERMINA

- 1) Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) **Di costituire**, ai sensi dell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018, **il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024**, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, **per un importo complessivo di € 39.756,20**, come da prospetto allegato alla presente determinazione in modo da farne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di dare atto che la costituzione del Fondo per l'anno 2024, come operata con il presente atto, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali al momento non conosciute;
- 4) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2024 trova copertura negli appositi capitoli del Bilancio 2024/2026, anno 2024, afferenti la spesa del personale;
- 5) Di dare atto che, sottratte le seguenti somme di fatto non contrattabili, le quali vengono stanziate ed impegnate sui capitoli di bilancio relativi alla retribuzione del personale ed erogate in corso d'anno:

ISTITUTO	IMPORTO
Progressioni economiche orizzontali storicizzate/differenziali stipendiali	6.142,01
Indennità di comparto (Colonna 2 + 3 Tab. "D" CCNL 22/01/2004)	3.411,96

**sono rese disponibili per l'anno 2024** ai sensi dell'art. 68, comma 1, ultimo periodo CCNL 21/05/2018, **le risorse decentrate da destinare alla contrattazione integrativa** ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera a) CCNL 21/05/2018, per gli utilizzi previsti dall'art. 68, comma 2, CCNL 21/05/2018, **per l'importo di € 30.202,23**;

- 6) Di dare atto che la somma presunta di € 7.000,00 prevista per incentivi funzioni tecniche viene stanziata ed impegnata nei capitoli di bilancio corrispondenti alle opere da realizzare e che al momento dell'erogazione verrà eseguito apposito giro contabile nei capitoli di spesa di personale;
- 7) Di dare atto che la somma presunta di € 5.000,00 prevista per incentivi IMU/TARI, art. 1, comma 1091, legge 145/2018 è stanziata in apposito capitolo di bilancio;
- 8) Di dare atto che la somma di € 18.202,23 troverà copertura sul pertinente cap. 780/1021/3 – codice 01.11.1 “Fondo miglioramento efficienza servizi” del Bilancio di Previsione 2024/2026;
- 9) Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al d. lgs. 118/2011, del d.p.c.m. 28 dicembre 2011 e del d. lgs 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2024, con eventuale

imputazione all'esercizio finanziario 2025, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile;

- 10) Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2024 entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
- 11) Di trasmettere il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente Ccnl;
- 12) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Personale, Bertino Dott. Luca Francesco e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico al n. 011/9240931.

Il Responsabile del Servizio

F.to: BERTINO Dott. LUCA FRANCESCO

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

CIG	Anno	Imp	Codice	Macroagg	Voce	Cap.	Art.	Importo €
-----	------	-----	--------	----------	------	------	------	-----------

VISTO: favorevole ai sensi dell'art.151, comma 4, del T.U. 267/2000:

Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la regolarità contabile ai sensi dell'art.147 bis D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to BERTINO Dr.ssa Roberta

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Rocca Canavese, lì

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to DR. LUCA FRANCESCO BERTINO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DR. LUCA FRANCESCO BERTINO